

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/662 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2023

## che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda la metodologia di calcolo delle passività risultanti da derivati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 103, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione<sup>(2)</sup>, le passività derivanti da contratti derivati sono una delle componenti del calcolo dei contributi annuali che gli enti devono versare ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. In particolare l'ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività di cui al paragrafo 1 di tale articolo, derivanti da contratti derivati, deve essere valutato a norma degli articoli 429, 429 bis e 429 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>.
- (2) Prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup>, gli articoli 429, 429 bis e 429 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 imponevano agli enti di calcolare il valore dell'esposizione dei loro derivati utilizzando un metodo del valore di mercato (*mark-to-market*), il metodo dell'esposizione corrente (*Current Exposure Method* — CEM), in virtù di un riferimento all'articolo 274 di tale regolamento, relativo al calcolo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria.
- (3) Il regolamento (UE) 2019/876 ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare gli articoli 429, 429 bis e 429 ter sono stati sostituiti dai nuovi articoli da 429 a 429 octies. Tale modifica comprendeva, tra l'altro, l'introduzione, nell'articolo 429 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, dell'obbligo per gli enti di calcolare il valore dell'esposizione dei contratti derivati secondo il metodo del valore di mercato noto come metodo standardizzato — rischio di controparte (SA-CCR), che ha sostituito il metodo dell'esposizione corrente o «CEM» con effetti sui periodi di contribuzione ex ante a partire dal 2023.
- (4) Il metodo standardizzato — rischio di controparte è impossibile da applicare per la valutazione delle passività derivanti da contratti derivati quando tale valutazione deve essere applicata ai fini del regolamento delegato (UE) 2015/63. L'applicazione di tale metodo creerebbe, di fatto, distorsioni nel calcolo delle passività derivanti da contratti derivati, le quali interesserebbero alcuni enti più di altri. Ciò è dovuto, in primo luogo, alla presenza di una soglia zero in determinate formule da applicare, che inciderebbe in modo diverso sugli enti a seconda che applichino

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

